



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

a favore di persone fisiche residenti per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza.

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 14/10/2019

Art. 1	oggetto
Art. 2	interventi finanziabili
Art. 3	soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità
Art. 4	interventi finanziabili e spese ammissibili
Art. 5	spese non ammissibili
Art. 6	limiti di importo del contributo
Art. 7	termini e modalità di presentazione della domanda
Art. 8	modalità di formazione della graduatoria
Art. 9	privacy
Art. 10	altre informazioni



Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi a terzi.

Art. 2 interventi finanziabili

1. Le risorse stabilite dall'Ente, vengono utilizzate per concessione di contributi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute nell'anno di riferimento, o per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza.
2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi in misura non inferiore al 60 e non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili ad abitazione di persone fisiche residenti da almeno cinque anni in via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 soggetti beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 devono possedere altresì i seguenti requisiti:
 - a) essere proprietari o comproprietari di un immobile o di parte di esso nel quale vi abbiano la residenza anagrafica;
 - b) essere residenti in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni in via continuativa.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 4 interventi finanziabili e spese ammissibili

1. Con i contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono rimborsate le spese sostenute dai cittadini per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica nonché per eventuali spese professionali connesse.
2. I sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina, antintrusione e i sistemi di videosorveglianza. Rientrano tra gli interventi:
 - a) installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
 - b) acquisto e posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte.

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



3. Tutti i beni devono essere di nuova produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle norme stesse ed essere garantiti per almeno due anni.
4. Gli interventi sono eseguiti su immobili o porzioni di essi adibiti a residenza della persona fisica che richiede il contributo.
5. Sono ammissibili le spese il cui pagamento è avvenuto entro la data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.
6. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura o documento equivalente quietanzati o corredati da un documento attestante l'avvenuto pagamento (es. bonifico bancario).
7. In caso di comproprietà, dichiarata nella domanda di contributo, il pagamento può essere effettuato dal soggetto comproprietario diverso da quello che sottoscrive la domanda, che abbia gli stessi requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 5 spese non ammissibili

1. Sono esclusi gli interventi di installazione, acquisto e posa di: casseforti, cancelli di accesso e recinzioni poste a delimitazione della proprietà. Sono altresì esclusi contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.
2. Sono esclusi dal contributo gli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici in condominio.

Art. 6 limiti di importo del contributo

1. L'importo massimo di spesa ammessa a contributo è pari a euro 3.000,00= IVA inclusa.
Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a euro 1.000,00= IVA inclusa.
2. Il contributo erogabile è compreso tra il 60 ed il 70 per cento della spesa ammessa e pertanto, non potrà essere superiore a euro 1.800,00= e inferiore a euro 600,00=.
3. Il contributo non è cumulabile con altri contributi da chiunque concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7 termini e modalità di presentazione della domanda

1. I termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti in successivo Bando, approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica.
2. I soggetti interessati a richiedere i contributi, e residenti nei Comuni di ATTIMIS – CASSACCO – FAEDIS – LUSEVERA – NIMIS - POVOLETTO – TAIPANA e TARCENTO, presentano la domanda esclusivamente all'U.T.I. del TORRE, Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD), PEC uti.torre@certgov.fvg.it
3. Per ciascun immobile può essere presentata una sola domanda di contributo anche se la stessa può riguardare più tipologie finanziabili, comunque entro il limite massimo di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Il soggetto che intende richiedere il contributo deve presentare istanza (utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Ente), debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità, oppure sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC uti.torre@certgov.fvg.it nella quale deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:
 - 1) le proprie generalità;
 - 2) i riferimenti catastali dell'immobile;
 - 3) la tipologia di intervento che intende realizzare.

Unione Territoriale Intercomunale del Torre



5. Le domande incomplete saranno soggette ad esclusione.
Per tutte le modalità di inoltro farà fede la data e ora di arrivo al Protocollo dell'U.T.I. del TORRE.

Art. 8 modalità di formazione della graduatoria

1. Dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, l'U.T.I. del TORRE provvede alla formazione ed approvazione della graduatoria redatta in base all'indicatore ISEE in ordine crescente.
2. La mancanza dell'indicatore ISEE non dà luogo all'esclusione della domanda ma all'inserimento della stessa in coda alla graduatoria; in caso di più domande nello stesso ordine in graduatoria, avrà priorità la domanda presentata/protocollata precedentemente.
3. La graduatoria è formata a livello di U.T.I. del TORRE per tutti i cittadini dei Comuni indicati all'art. 7 comma 2.
4. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e dell'espletamento delle procedure per la concessione dei contributi, l'U.T.I. del TORRE conclude i procedimenti erogando il contributo assegnato.

Art. 9 privacy

1. I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. DPR 412/2000 e ss.mm.ii., saranno trattati in conformità Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 altre informazioni

1. Il presente Regolamento, il successivo Bando e altri allegati, tra cui il modello di domanda sono pubblicati e reperibili sul sito istituzionale dell'U.T.I. del TORRE, <http://www.torre.utifvg.it>
2. Ai Comuni dell'U.T.I. del Torre (Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento), verrà inviato il presente Regolamento e successivo Bando (ed eventuali allegati), al fine di dare adeguata pubblicità e diffusione.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il p.e. Roberto Geretto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, con sede a Tarcento (UD) in Via C. Frangipane n. 3.

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

